

2008; assunzione di personale presso le imprese Mastrominico e Malinconico; richiesta di realizzazione di una piscina smontabile all'interno della chiesa comunale.

In Villa Literno, acc.il 5 ottobre 2007
Caiazzo Vincenzo detto Stefano e Fabozzi Enrico

f. articoli 81 cpv., 110- 648 ter CJU., perché in concorso fra loro, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza aver preso parte al reato di associazione mafiosa ed agli altri reati per i quali in altri procedimenti si è proceduto nei confronti di Iovine Massimo, affiliato al clan Bidognetti, impiegavano in attività economiche denaro e altre utilità provento dei delitti commessi dallo Iovine, in particolare investendo tale provento nelle attività edilizie e di gestione immobiliare della società Gruppo Casa Srl, di cui essi sono stati soci, unitamente a Santoro Gennaro.

In Villa Literno, fino al gennaio 2008
Caiazzo Wanda

g. articoli 81 cpv., 648 c.p., per aver ricevuto, in più occasioni, somme di denaro di variabile entità a titolo di “stipendio” erogato da esponenti del clan Bidognetti per il mantenimento in carcere del fidanzato Iovine Massimo, soldi provento del delitto di associazione di stampo camorristico e di estorsione commessi in Villa literno e comuni limitrofi.

In Villa Literno, fino al gennaio 2008.
Viastrominico Pasquale. Mastrominico Giuseppe, Malinconico Giovanni

h. per il delitto p. e p. dagli articoli 81 cpv.. 110, 416 -*bis* c. p. perché, nelle rispettive qualità di imprenditori nel settore dell'edilizia e partecipanti all'aggiudicazione di appalti pubblici mediante le rispettive imprese, spesso in ATI fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – accordandosi con gli esponenti apicali delle associazioni criminali egemoni nei comuni della provincia di Caserta ed in modo particolare con i reggenti del clan Iovine, nell'ambito della più ampia organizzazione criminale del clan dei casalesi, ricevendo dal clan un appoggio costante per l'assegnazione di appalti e commesse pubbliche, con meccanismi di alterazione delle gare, e dunque un appoggio determinante per la loro affermazione imprenditoriale, prestando a loro volta la loro opera a favore del clan dei casalesi per agevolare l'attribuzione di risorse pubbliche attraverso l'aggiudicazione di appalti, nonché per favorire il controllo da parte del clan di tale strategico settore economico, fornivano un apprezzabile contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati ed un notevole apporto per il sostegno ed il proselitismo delle medesime organizzazioni, le quali acquistavano prestigio ed autorevolezza, dimostrando all'intera cittadinanza dei territori sottoposti alla loro influenza ed ai clan avversari, il controllo

degli organi istituzionali locali e del settore economico degli appalti pubblici.

In Casal di Principe e altrove nella provincia di Caserta, — con condotta perdurante.

Con la recidiva reiterata e specifica per Maccariello Raffaele, Di Caterino Emilio, Malinconico Giovanni, Ziello Gaetano, Iovine Massimo, Diana Francesco, Guida Luigi. »

Nell'ordinanza richiamata si sottolinea come vi sia stato un primo accordo tra Enrico Fabozzi e la fazione bidognettiana del clan dei casalesi quanto ancora il primo non era divenuto sindaco. Tale accordo, avente già tutte le connotazioni enucleate nelle imputazioni, si è via via precisato e solidificato.

«È apparso estremamente chiaro cosa sia stato di interesse effettivamente per il sindaco più di ogni altra cosa: non la politica, non il potere, non la carriera, ma i soldi, solo e soltanto gli affari connessi all'esercizio ed alla strumentalizzazione della carica pubblica. Sono i soldi il motore dell'accordo con Guida. È l'accoppiata vincente affari-politica il filo conduttore della "amicizia" con Nicola Ferraro; sono sempre i soldi la molla degli appalti ad imprenditori di rilievo — dal punto di vista economico e camorristico — come Malinconico e Mastrominico; ma, ancora di più, sono i soldi a muovere un accordo stabile con il killer Iovine Massimo per il tramite del futuro suocero; l'accordo politico, criminale ed economico fra un sindaco ed un killer.

È questo il prodotto, triste, drammatico, deprimente, che produce rabbia, della storia recente di Terra di Lavoro. Uno dei luoghi di maggiore tradizione e storia del nostro Paese, fra i più fertili e dalle impareggiabili bellezze naturali, caratterizzato dalla presenza operosa di tantissimi lavoratori onesti, ridotto a pattumiera d'Italia, dai clan ma anche dalla politica — locale che aspira a diventare nazionale e qualche volta lo diventa — con un tasso altissimo di disoccupazione giovanile che deprime le famiglie e le consegna nelle mani fameliche della camorra e del clientelismo politico.

Due mani che lavorano insieme, per gli interessi personali di pochi che si arricchiscono mentre il territorio muore sotto i colpi delle armi, della spazzatura, delle raccomandazioni e degli appalti pilotati. Questo è il risultato prodotto dai Fabozzi (il politico), dai Ferraro (l'imprenditore dei rifiuti che si occupa di appalti e fa politica), dai Guida e dagli Iovine (il boss capoclan ed il killer in affari con il sindaco), ma anche dagli stessi cittadini incapaci di reagire con gli strumenti del voto e del controllo democratico dell'azione politica. È così che Nicola Ferraro diviene consigliere regionale e rischia di diventare parlamentare, tanto da essere individuato come possibile interlocutore del ministro della Giustizia, espresso dal suo stesso partito, per la risoluzione di alcuni problemi dei boss. È così che anche Enrico Fabozzi fa carriera e diviene consigliere regionale, mentre continua a fare affari e nell'indifferenza delle fonti di prova che si accumulano sul suo conto, essendo notoriamente divenuti collaboratori di giustizia i soggetti con cui ha avuto tali rapporti illeciti.

La saldatura che nella fattispecie in esame si realizza tra ceto politico e amministrativo locale e imprenditoria criminale produce

distorsioni profonde a tutti i livelli, dal governo del territorio alle direzioni dello sviluppo e dell'occupazione, ma soprattutto sostiene, da un lato, il consolidamento sul mercato legale dell'imprenditoria criminale, e, dall'altro, il rafforzamento di un ceto politico e amministrativo affaristico, clientelare, e, esso stesso, malavitoso. Per meglio comprendere il fenomeno appare opportuno ricordare una attinente definizione della camorra fornita da un noto studioso del fenomeno il quale descriveva la camorra come « un modello di evoluzione e trasformazione che si riproduce continuamente e che vede il passaggio da un livello "predatorio", a un livello "parassitario", fino a un livello « simbiotico. Passaggi che in alcuni casi hanno comportato l'abbandono del livello precedente nel momento in cui si è raggiunto quello successivo, ma nella maggioranza dei casi prevedono solo un ampliamento delle attività tenendo, però, ben salda la presenza consolidata nei livelli precedenti e, anzi, utilizzando, per raggiungere i risultati, modalità di azione sperimentate e "capitale sociale" accumulato ». (A. Lamberti).

Nella fattispecie in esame il livello simbiotico veniva realizzato dalla aggiudicazione degli appalti concessi dal comune di Villa Literno alle ditte edili scelte direttamente dai clan camorristici. Ogni giorno nascono mille ed uno modi per poter veicolare un appalto. Ciò che accomuna questi mille ed uno modi sono essenzialmente le due finalità di un bando di gara truccato. Nel primo caso è la camorra che ha a cuore l'appalto. Aggiudicarsi un appalto intimorendo consiglieri, altre aziende o addirittura falsificando la gara grazie a collusi all'interno della casa comunale significa mettere le mani su denaro pubblico che va ad intrecciarsi con denaro proveniente da attività illegali creando una forma di binario parallelo tra denaro sporco che va a finanziare attività legali e denaro pulito che può sostenere attività illegali, senza considerare che tutto questo va ad alterare tutte le regole del mercato e della concorrenza. Molto spesso abbiamo la sparizione totale di questi soldi grazie al fallimento della società gestita da prestanome titolare della ditta vincitrice non riconducibile al clan. Nel peggiore dei casi ci troviamo di fronte a situazioni di "volontaria incompetenza edilizia" come gli innumerevoli scandali del cemento annacquato hanno purtroppo dimostrato ».

In merito alle esigenze cautelari è stata sottolineata la capacità del Fabozzi di influenzare la concessione di appalti e commesse pubbliche nonché l'attualità del suo impegno politico di consigliere regionale oltre che di consigliere comunale di Villa Literno.

3.3.4.5. *La relazione del sostituto procuratore presso la DDA di Napoli, Alessandro Milita*

La Commissione ha ritenuto di riportare all'interno della relazione uno stralcio della relazione che il sostituto procuratore presso la DDA di Napoli, dottor Alessandro Milita, ha redatto in occasione di un intervento ad un corso di aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, nel 2011, sul tema "Reati ambientali e criminalità organizzata ed impresa".

La relazione, invero, appare di sicura utilità al fine di comprendere il complesso e radicato fenomeno della commistione tra interessi imprenditoriali nel settore dei rifiuti che fanno capo, per così dire, sia alle organizzazioni camorristiche propriamente dette sia agli imprenditori che sono disposti a condividere una logica criminale per lo smaltimento illecito dei rifiuti conseguendo oltre ad un risparmio di spesa anche ulteriori profitti:

“1. L'emersione dell'impresa mafiosa nel ciclo economico dei rifiuti. Premessa.

Potere funzionale, potere relazionale, potere economico e potere coercitivo: se queste sono le principali manifestazioni del potere, l'ultimo rappresenta le fondamenta di ogni azione definibile come mafiosa.

I mafiosi sono infatti i titolari dominanti del potere coercitivo e tale monopolio ha rapidamente consentito la scalata alle altre forme di potere, l'uso o l'intimazione dell'uso della violenza ha consentito la tassazione di attività economiche, lecite od illecite, ed ha rapidamente creato profitti e rendite, producendo potere economico.

Al potere economico, anche sostenuto dall'efficacia persuasiva tratta dalla personalità del camorrista, ha fatto seguito un proporzionale incremento del potere relazionale, non più legato ai vantaggi recati dalla sola fama negativa dell'attore (principalmente valorizzabili — da un punto di vista patrimoniale — nell'abbattimento di costi), bensì direttamente originato dagli utili conseguiti attraverso il meccanismo dello scambio, potere esaltato in modo esponenziale dalla depressione economica delle zone di insediamento della collettività mafiosa (più correttamente da denominare come sistema) e dall'assenza di stabili codici etici nella specifica società.

Al progressivo implementarsi del potere relazionale ha fatto naturalmente seguito la diretta ascesa al potere funzionale: le continue interazioni con gli estranei (si tratta per lo più dei cd. “colletti bianchi”) incrementando la rete di legami, consentono rapidamente l'acquisizione di ruoli di vertice all'interno di partiti politici e presso enti pubblici e privati.

È importante osservare che i mafiosi presentano l'innata abilità di saper sfruttare ogni rapporto al fine di stabilizzarlo, tendendo a fagocitare l'occasionale *partner*, anche utilizzando il tacito strumento persuasivo/ricattatorio di una possibile eventuale futura delazione.

Se le tappe del processo evolutivo sono quelle sinteticamente tracciate, è dunque evidente la ragione per cui si parla di immersione delle associazioni mafiose: si tratta di una naturale conseguenza della progressiva riduzione dell'uso della forza — segni esteriori tipici della mafiosità — e dell'incremento di altri moduli operativi, spiccatamente imprenditoriali.

All'inabissamento di questi enti, divenuti sempre più simili ad altre organizzazioni, criminali e non, segue la difficoltà di accertamento delle relative dinamiche, disvelamento tanto più laborioso (potendo peraltro divenire impossibile) quanto più la normativa ampliò la forbice tra il primo ed il secondo binario processuale.

L'organizzazione mafiosa, nella sua naturale vocazione d'impresa collettiva, seguirà dunque rigorosamente le logiche dell'iniziativa imprenditoriale e dirigerà l'azione verso i settori economici maggiormente produttivi di redditi; tra questi vi è certamente il cosiddetto ciclo di gestione dei rifiuti, nelle sue diverse forme e manifestazioni.

Su questo aspetto dovrà coerentemente dirigersi l'azione di contrasto dello Stato.

L'importanza del tema si è palesato univocamente nel corso di numerosissime indagini, emergendo — ad esempio, in un caso giudiziario — che la tangente versata dalle società gerenti il servizio di raccolta dei rifiuti comunali — prelievo coattivo non eludibile — si è rivelata spesso decisiva per la sopravvivenza dell'associazione mafiosa.

In via esemplificativa si ricorda come si sia accertato, nel 2001, il versamento ad un clan stanziale in Mondragone di una somma pari a 30 mila euro mensili, contributo significativamente incidente sull'attivo del bilancio mafioso, rappresentando infatti circa i 2/5 dell'“intero fatturato” annuale relativo alle entrate cd. ordinarie.

Emergeva da singole investigazioni poi, con significativa regolarità, l'assunzione sistematica di familiari di esponenti di clan camorristici nelle società affidatarie dei servizi; noli, da parte degli enti pubblici, di veicoli di proprietà di persone legate ad affiliati; l'acquisizione della gestione di siti — uso discarica o stoccaggio provvisorio — nella titolarità di persone vicine ai clan.

Si rilevava poi la sorprendente identità soggettiva — nel tempo — degli intermediari operanti sul mercato dei rifiuti, già in passato arrestati o indagati, per relazioni stesse con le organizzazioni mafiose, persone che spesso combinavano la veste di difensore dei co-indagati con quella di complice, così dimostrandosi in grado di controllare l'azione dei correi, mantenendo compatte le fila dell'associazione.

È proprio in questo settore criminale che si è infatti palesato con maggior nitidezza il fondamentale ruolo dei cd. avvocati del clan, in grado di tessere le trame tra il direttivo mafioso — per lo più persone recluse al regime differenziato speciale — e gli affiliati liberi, consentendo il travaso di informazioni e comunicazioni, altrimenti impossibili (è sufficiente ricordare come una delle più rilevanti indagini della DDA di Napoli dell'ultimo decennio, investigazione che ha consentito l'accertamento della costituzione di una società mista a partecipazione mafiosa e prevalente capitale pubblico, l'Eco 4 SpA, ha visto emergere la prova della mediazione svolta dall'avvocato di due capi clan reclusi al regime del 41-*bis* OP, il quale aveva garantito al gruppo capeggiato dall'uno la regolarità del versamento periodico della tangente da parte della società co-gestita clandestinamente dall'altro, anche in cambio della prestazione offerta dal medesimo di fornire una falsa accusa nei riguardi di un cdg, in modo da garantire all'altro capo clan l'impunità rispetto ad un omicidio).

Si tratta di un quadro talmente pregno di concordanti evidenze indiziarie da poter essere agevolmente sostenuta la tesi che vede nel controllo del ciclo gestionale dei rifiuti uno degli scopi tipici del programma delle organizzazioni mafiose, evidentemente per la sua particolare redditività.

Così si spiegano i numeri che vedono la regione Campania al primo posto in Italia quanto al crimine ambientale; per il 2009

risultano infatti censiti: 4.874 illeciti (il 17,1 per cento del dato complessivo nazionale), 8.400 persone denunciate, 104 arresti, pari ad un terzo del numero dell'intera nazione (corrispondenti a n. 316) e 1.828 sequestri.

(...) A questi dati si associano quelli del costo dell'emergenza rifiuti in Campania, giunto a 780 milioni di euro l'anno, molti dei quali distratti dalle associazioni mafiose. (...)

La percezione di tale profonda implicazione non è stata affatto immediata, ma si è notato un progressivo, seppur lento, avanzamento nella normativa di contrasto, culminato nella disposizione normativa n. 136 del 2010 con l'attribuzione alla DDA, ex articolo 51 co 3-*bis* c.p.p., del delitto di cui all'articolo 260 TUA e l'estensione anche a questo delitto delle potenzialità d'indagine tramite gli agenti infiltrati o sotto copertura, nonché l'intero pacchetto normativo che caratterizza il doppio binario processuale.

A fronte di una palese iniziale inadeguatezza degli strumenti normativi, sia penali che processuali, il radicale mutamento si nota a partire dai primi anni del 2000.

A partire dall'unificazione degli uffici di procura — gennaio 2000 — e dall'entrata in vigore del primo delitto ambientale — marzo 2001 —, sanzionante il traffico illecito di rifiuti in forma organizzata, si è infatti progressivamente affermata e radicata una forte specializzazione.

2. Una necessaria pre-comprensione: la mafia come impresa.

Preliminare a qualsiasi ricognizione relativa agli strumenti investigativi azionabili contro il crimine organizzato, in danno dell'ambiente, è la ricostruzione del modello operativo degli enti collettivi delinquenziali e, in particolare, dell'impresa mafiosa, la manifestazione di società *sceleris* certamente più evoluta e stabile.

In premessa si è inteso riferirsi all'impresa mafiosa, preferendo l'uso di questo termine rispetto a quello codificato di associazione mafiosa.

I due termini sono ormai divenuti sinonimi, ma per scongiurare fenomeni di disinformazione, intenzionale o meno, ovvero la strisciante sottovalutazione della reale pericolosità dei gruppi collettivi organizzati, si parlerà sempre in termini di impresa.

È dunque essenziale procedere nell'analisi socio-economica quanto alle modalità tipiche di realizzazione delle attività delinquenziali, variamente dispiegate dal clan mafioso ovvero, nel caso di tratti di servizio esternalizzato, a favore di questo.

Nessun dubbio che l'ente mafioso persegua l'utile attraverso una vasta programmazione delinquenziale.

Tra le azioni programmatiche si rileva l'impegno in distinti settori economici, trattati da alcuni uomini facenti parte della medesima organizzazione oppure esternalizzati, servizi tendenzialmente attuati senza metodologia mafiosa e dunque apparentemente "atipici" rispetto al progetto sociale.

Tale constatazione, se consente astrattamente l'elevazione di distinte imputazioni (potenzialità peraltro fisiologica attesa la diversa oggettività ed offensività giuridica dei distinti profili programmatici

caratterizzanti le ulteriori finalità delinquenziali), deve condurre ad una analisi più approfondita delle caratteristiche dell'“impresa mafiosa”, categoria economico-giuridica appunto più calibrata nel descrivere l'attuale società criminale.

L'ente mafioso, in quanto principalmente strutturato nelle forme dell'impresa, condivide infatti le dinamiche e regole imprenditoriali qualora, seguendo le stesse, sia conseguibile il prefissato profitto.

L'agire umano calibra infatti i mezzi ai fini stabiliti, con criterio di rigida proporzionalità, e ciò rende spesso inutile, se non dannoso, per l'ente dispiegare l'apporto dell'ala militare ovvero sfoggiare l'indole violenta.

Nell'ambito di specifici settori imprenditoriali, illegali o legali, è ben possibile che la gestione dell'attività — pur facendo diretto riferimento ad un gruppo mafioso — si articoli secondo modalità comuni e che l'unica peculiarità è rappresentata dalla spendita del nome sociale mafioso — implicita o esplicita — da parte delle persone agenti e dalla percezione degli utili, destinati, in tutto o (più realisticamente) in parte, ad alimentare e sostenere l'azione dell'ente.

La sola conosciuta “mafiosità” dell'agente paleserà dunque la provenienza dell'azione, individuandola — pur in assenza di fenomeni di coartazione dell'altrui volere — come mafiosa.

Non vi è alcun dubbio che anche siffatta attività sia suscettibile di essere ricondotta all'ente, a prescindere dall'uso o meno del “metodo mafioso” nella specifica azione: è sufficiente evidenziare il significato dell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 416, VI co, c.p. ed il contributo causale al rafforzamento dell'associazione derivante dal flusso finanziario garantito al gruppo.

Se è vero dunque che la “mafiosità” del singolo partecipa ad una attività criminale, apparentemente eclettica rispetto a quella del clan, non può necessariamente “stamparsi” su ogni azione illecita svolta dallo stesso, rendendola — transitivamente — mafiosa, è pur vero che la disponibilità, da parte del socio “mafioso” (soprattutto qualora dotato di poteri direttivi ed organizzativi), delle strutture personali e materiali dell'organizzazione ovvero lo sfruttamento della “fama criminale” della stessa, appare in grado di garantire l'asservimento dello strumentario sociale anche all'esercizio di attività economiche, legali e non apparentemente atipiche rispetto allo scopo sociale.

La spendita del nome mafioso rappresenta, di fatto, un bene aziendale, assimilabile ad una sorta di marchio, avendo certamente peso nella creazione di un monopolio, così da equivalere *ex se* ad un conferimento in società.

Se si evidenzia poi come l'impresa mafiosa, come ogni holding, possa agire affidando singole attività a persone formalmente o apparentemente esterne (per ragioni di praticità, di tutela ovvero “riservatezza” dei capi, essendo le stesse destinate a finanziare principalmente il direttivo criminale) ovvero “autorizzarne” lo svolgimento previo versamento del “tributo di vassallaggio”, si coglie la complessità delle dinamiche coinvolgenti l'associazione mafiosa e l'impegno che l'interprete deve approfondire per un corretto procedimento valutativo.

Come è infatti ormai noto nella letteratura, le organizzazioni delinquenziali sono idealmente suddivisibili in due ampie categorie, i

power syndicate e gli enterprise syndicate, tipi sociali idonei a sottolineare le specificità di quegli enti sociali aventi precipue finalità *lato sensu* “politiche” — le prime — e meramente economiche — le seconde.

Mentre infatti, nel caso dei power syndicate (enti assimilabili alle organizzazioni su base familiare e/o mafiose), i connotati tipici del gruppo e la finalità prevalente sarà l’offerta di protezione violenta, il “riconoscimento” da parte delle vittime, la chiusura dell’ente rispetto all’esterno e — quale prius — l’esistenza di riti di iniziazione, nel caso di enterprise syndicate, prevarrà l’apertura del vincolo sociale, lo sradicamento sul territorio, la riservatezza rispetto all’esterno e l’eclettismo dell’azione.

Se la distinzione è servita per la enucleazione dei tratti caratteristici ricorrenti in determinati organismi criminali, in considerazione degli scopi prevalenti delle rispettive corporazioni, la realtà fenomenica ha evidenziato la compresenza dei tratti della seconda categoria anche negli enti “politici” mafiosi (e viceversa).

Essendo tutti i fenomeni associativi organizzati in funzione del conseguimento dell’utile, è infatti evidente che gli enti plasmino le proprie strutture ed azioni adeguandoli alla specificità del mercato cui si rivolge l’azione del collettivo.

Se le attività illecite parassitarie — quali il fittizio contratto coattivo di protezione, dissimulante l’estorsione — necessitano dell’attuazione di una violenza o minaccia diffusa quale presupposto essenziale per la realizzazione del fine, la quasi totalità delle diverse condotte negoziali illegali — quali, ad esempio, le compravendite di beni in commerciabili, l’investimento dei proventi in attività legale o para-legali come il ciclo della gestione dei rifiuti — appaiono tendenzialmente indifferenti rispetto alla realizzazione di un programma violento o terrorizzante, strumentale allo scopo.

Sovente anzi la metodologia mafiosa appare, in certi aspetti negoziali, controproducente: si pensi all’offerta di servizi smaltitori rivolti al produttore di rifiuti/cliente, negoziazione durante la quale è essenziale l’occultamento della reale personalità dell’offerente, in modo da “tutelare” il futuro contraente e dunque l’intero affare.

Si evidenzia infatti che trattandosi spesso di condotte tipicamente negoziali, penalizzate in relazione all’illiceità dell’oggetto ovvero alle modalità di attuazione, le azioni — qualora gestite da enti criminali mafiosi — saranno prevalentemente aderenti alle regole del mercato, potendosi al più individuare momenti impositivi — tipicamente incruenti — del prezzo dei beni ovvero atteggiamenti minatori e violenti diretti all’eliminazione della concorrenza, al recupero di crediti insoluti (peraltro limitati a momenti patologici o situazioni contingenti).

È palese quindi che in tali settori economici, difetterà normalmente la connotazione mafiosa dell’azione.

Qualora poi le iniziative economiche debbano essere improntate ad un massimo grado di “riservatezza” interna — riserbo motivato dall’elevata redditività o per la segretezza delle relazioni personali rispetto ad altri affiliati — od esterna — allo scopo di eludere le investigazioni — i capi sceglieranno di operare attraverso articolazioni interne specializzate e dedicate ovvero esternalizzando l’attività a

testati uomini di fiducia, per lo più agendo attraverso società neo-costituite ovvero acquisendo partecipazioni occulte in società preesistenti, piegate ad una causa mafiosa.

In tali casi, nell'assenza di eclatanti esibizioni di forza — peraltro assolutamente inattese —, la mafiosità dei legami rimarrà sommersa e suscettibile di prova soltanto attraverso l'esaltazione della "mafiosità" del partecipe.

È quindi necessario scavare nelle relazioni personali dell'attore della dinamica criminale per individuare tutti gli indici rivelatori del rapporto societario mafioso occulto e così attrarre l'attività negoziale "atipica" nell'alveo della prensione punitiva di parte speciale, ossia nella fattispecie base (ex articolo 416-*bis* c.p.) ovvero individuando le aggravanti speciali che accompagnano il delitto base (ex articolo 7 legge 203 del 1991).

L'eventuale partecipazione del singolo, "estraneo" all'ente mafioso, alla condotta negoziale programmatica, comunque servente soggetti appartenenti all'ente — aldilà della prova diabolica della destinazione dei proventi alle casse sociali mafiose, in assenza di delazioni *ab interno* o fortuite captazioni —, qualora realizzata nella consapevolezza della "mafiosità" dei partecipi da parte dell'esterno, comporterà la tendenziale responsabilità per il concorso eventuale nel reato associativo.

Appare infatti evidente che il finanziamento dei singoli capi, direttori ed organizzatori, risulti atto tipicamente adeguato nel concretizzare — secondo criteri di normalità — una modalità di sovvenzione, diretta o indiretta, per l'ente da questi partecipato, in considerazione della fungibilità del denaro e della diretta disponibilità delle casse sociali ad opera del promotore.

Aldilà delle forme in cui si attua tale contribuzione finanziaria (potrà essere il caso di una ingente tangente periodica, di ammontare fisso; della partecipazione occulta ad una quota degli utili finali; della quota parte del valore del singolo pagamento versato da terzi a fronte della prestazione loro offerta; potrà attuarsi in forme di *datio in solutum*, mediante assunzioni di forza lavoro), è sempre quella la traccia fondamentale in cui si concretizza il rapporto tra fiduciario e clan. Ed è dunque alla ricerca di questa traccia che si muove l'investigatore.

Nessun dubbio può infatti porsi quanto alla rilevanza penale del consapevole versamento di un contributo finanziario all'impresa mafiosa. Giova allo scopo sottolineare i contributi giurisprudenziali in tema di apporto finanziario ad un ente criminale ed alla relativa qualificazione giuridica. Secondo la Cass. VI Sez., 4/3/2002, Imp. Esposito, « i rapporti tra associazioni criminose è caratterizzato non solamente da singoli accordi illeciti, ma soprattutto da un contesto criminale in cui differenti organizzazioni, con le modalità più diverse secondo la convenienza e le necessità (conflitto armato, concorrenza, alleanze, gerarchie, spartizioni ecc.) tendono alla conquista o al mantenimento del possesso del territorio per esercitare la propria attività illecita. In siffatto contesto, il pagamento periodico di una somma di denaro o il versamento di una percentuale sugli incassi illeciti da parte di un'associazione dell'organizzazione complessiva mediante il pagamento del tributo di vassallaggio,

costituente al tempo stesso contributo finanziario alla vita dell'associazione maggiore (...); una sorta di stipulazione per *facta concludentia*, di un contratto per adesione alle condizioni predisposte dal monopolista in cui si scambia, da una parte denaro e riconoscimento gerarchico, dall'altra sicurezza territoriale e indisturbato esercizio del sistematico commercio illecito ».

Le conclusioni esposte inducono dunque a ritenere concretizzata, in presenza di un finanziamento continuativo da parte dell'autore di un commercio illegale realizzato in modo organizzato, destinato ad un gruppo camorristico, un'agevolazione per il conseguimento dei programmi dell'associazione criminale: il cd. « tributo di vassallaggio » risulta quindi espressivo di una partecipazione (*ab externo od interno*) al clan mafioso.

Che il finanziamento risulti una forma tipica di partecipazione (o, più latamente, di contribuzione penalmente rilevante) appare del resto adeguatamente rilevabile dalla pluralità di norme che tipizzano tale condotta, persino equiparandola a quelle apicali ovvero attribuendone una valenza di aggravamento della pena:

La norma di cui all'articolo 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1990 del 309, equiparante il ruolo del finanziatore a quello del promotore, dirigente ed organizzatore;

La norma di cui all'articolo 306, comma 3, c.p., estensiva della pena prevista per capi e promotori al « sovventore »;

La norma di cui all'articolo 270-*bis* c.p., nella quale il finanziamento è fatto tipico distinto e più grave rispetto alla mera partecipazione;

La norma di cui all'articolo 416-*bis*, VI co, c.p., nella quale il finanziamento delle attività economiche con il prezzo, profitto, prodotto dei delitti, risulta oggetto di un aggravamento di pena.

Aldilà della neutralità del versamento di una somma di denaro rispetto ad una specifica categoria normativa, è certo che il finanziatore — ossia colui che trasferisce una somma di denaro da una persona all'altra —, soprattutto qualora elargisca somme rilevanti, risulti in grado di incidere sulle strategie del sodalizio, il conseguimento dei cui scopi egli contribuisce a rendere attuabile, ponendosi su un piano di sostanziale parità rispetto ai capi e, comunque, risultando essenziale per la realizzazione delle finalità dell'ente (vedi in tal senso, Cass. Sez. I, 6/5/1985, Puccio, Cass. Sez. VI, 5/4/1987, Giuffrida).

Osservando dunque che la contribuzione economica (finanziamento) risulti integrare oggettivamente il requisito della partecipazione ovvero del concorso esterno nel reato associativo, discernere il tipo legale di riferimento segue necessariamente ad un'introspezione psicologica delle ragioni dell'agente.

È evidente che, trattandosi di prova dell'elemento psicologico e risultando interesse dell'agente dedurre, in quanto potenzialmente scriminante, una coartazione psichica a fondamento della devoluzione patrimoniale, l'interprete dovrà attingere ad ogni elemento oggettivo suscettibile di individuare la causa giustificativa di tale operazione finanziaria.

La ricostruzione dovrà pertanto tipicamente astrarre rispetto alla presenza di prove dirette, essendo il campo elettivo della prova logica.

Tra gli elementi utili appare necessario considerare la probabilità, per il finanziatore-«imprenditore» (anche criminale), insita nella normalità della causa di scambio quale ragione giustificativa delle prestazioni patrimoniali, di giovare dei servizi dell'associazione e di trarne benefici mediante incremento dei propri utili, oppure attraverso una protezione mafiosa che integri un *quid pluris* d'impresa, un «avviamento commerciale», il tutto proprio vantando il credito maturato per il contributo prestato (per tale conclusione, in tema di responsabilità per il reato di concorso esterno dell'imprenditore-finanziatore, vedi Cass, Sez. V, 22 dicembre 2000, Cangiatosi).

In tale prospettiva il carattere illecito dell'attività svolta dal finanziatore, attesa la possibilità di recedere agevolmente dalla stessa e l'invasione della sfera di influenza monopolistica del clan strutturato su base territoriale, appare un dato rilevante, se non decisivo, per ritenere la sussistenza di una volontà partecipativa ovvero necessariamente adesiva agli interessi del clan (sussumibile quindi nella categoria del reato associativo o del concorso esterno).

Il *quantum* poi della contribuzione risulterà dato eloquente per smascherare rapporti societari occulti.

Se già l'individuazione della traccia del flusso finanziario costituisce un'importante conquista investigativa, l'interprete è chiamato ad anticipare — ricercando elementi utili ad elidere successive protestatio causali — possibili comportamenti giustificazionisti da parte dei responsabili, in particolar modo operati dal fiduciario.

Nella loro concreta operatività i clan si servono infatti di figure imprenditoriali, astrattamente non riferibili al contesto associativo, persone peraltro mostratisi in grado di affrancarsi dal settore di provenienza ed estendere il loro potere su campi diversi, più estesi (si rammenta il caso di un avvocato/imprenditore titolare di distinti invasi utilizzati quali discariche per oltre un ventennio, specializzato nell'intermediazione dei rifiuti e legato ai clan, attivo nella creazione di un nuovo istituto bancario e poi candidatosi vanamente al Parlamento).

Nella maggior parte delle investigazioni sulla infiltrazione mafiosa nel ciclo rifiuti, la figura imprenditoriale dimostratasi prevalente è infatti quella del cd. «imprenditore-mafioso», cioè di colui che, non geneticamente mafioso, viene selezionato dal clan per gestire la specifica attività economica ovvero si propone ad esso.

Tale figura è quella che garantisce meglio le necessità di riservatezza — interna ed esterna — proprie di tale ruolo dedicato, contemperando la necessità di fruire di una piena matura capacità professionale.

La specificità del ruolo assunto e la difficoltà di districarsi — nella naturale ignoranza del contenuto specifico degli accordi riservati tra capo clan ed imprenditore — tra complicità colpevole e soggiacenza irresponsabile, rende necessario uno sforzo preliminare nel tratteggiare gli elementi principali per delimitare il confine tra le due figure.

È insegnamento comune quello che esclude la responsabilità nel caso di imprenditori assoggettati alla organizzazione criminale attra-

verso un rapporto fondato sull'intimidazione e sulla pura coercizione, e che in genere garantiscono al sodalizio la utilità rappresentata dal versamento della tangente o da altro beneficio limitato (es. assunzione di personale imposto dal sodalizio, servizio di guardiania mafioso, ecc.). Essi restano vittime della organizzazione criminale.

Nel settore economico di cui ci occupiamo, è ben più frequente invece che la organizzazione di stampo mafioso sviluppi un rapporto paritario, così che l'imprenditore colluso è indotto a cooperare dalla prospettiva di vantaggi economici reciproci e, dopo aver trovato con il mafioso un accordo attivo dal quale derivano impegni reciproci di collaborazione e di scambio, sviluppa all'esterno un tipo di azione dinamica e intraprendente, così che lo stesso manifesta una « generalizzata disponibilità verso l'organizzazione criminosa ».

Secondo alcuni, entro la categoria degli imprenditori collusi, deve essere operata una ulteriore distinzione in due sotto categorie: quella tra imprenditori clienti e imprenditori strumentali, a seconda che il rapporto collusivo reciprocamente vantaggioso che viene ad instaurarsi tra imprenditore e mafioso sia fondato sul conseguimento di interessi comuni nel quadro di una particolare relazione clientelare, ovvero sia fondato sul compromesso fra partner tendenzialmente paritetici, che hanno utilità e convenienze differenti, ma complementari.

I primi stabiliscono con il sodalizio criminale un rapporto di scambio basato sulla cooperazione reciproca, caratterizzato cioè dalla stabilità e continuità, e configurabile come una particolare relazione clientelare in forza della quale il gruppo criminale si aspetta dall'imprenditore prestazioni diffuse, per lo più indefinite nel tempo e nei contenuti, non limitate ai solo aspetti del rapporto economico — imprenditoriale, ma anche a momenti della vita criminale della organizzazione.

I secondi realizzano con il sodalizio mafioso un rapporto non continuativo, ma limitato nel tempo e definito nei contenuti, negoziando caso per caso l'eventuale reiterazione del patto secondo le esigenze contingenti, così che gli stessi non « mettono a disposizione » della organizzazione la propria azienda e la propria persona.

Ricordando come l'imprenditore specializzato stringa usualmente rapporti diretti con i ruoli apicali del gruppo, veda spesso l'utilizzo — a scopi elusivi delle investigazioni — di interfaccia per evitare di intrattenere relazioni dirette con il mafioso, sia mantenuto « riservato » rispetto agli altri affiliati con inevitabile segretezza anche dei contenuti economici dei rapporti, appare chiaro che la prova diretta del volontario contributo causale non sia affatto semplice.

Le cognizioni decisive potranno infatti mancare anche nel caso dei collaboratori di giustizia, potenzialmente ignari dei dettagli e quindi insufficientemente informati per riferire analiticamente la qualità delle relazioni.

Ovviamente tale difficoltà ricostruttiva risulterà maggiormente evidente tanto più si affermi il principio — strisciante e spesso purtroppo declamato — della presunzione di soggiacenza dell'imprenditore, per giunta pretermettendo — come talora accade — qualsiasi suo momento dichiarativo o comportamento concludente.

Atteggiamento proprio di una giustizia classista, nella quale ruoli fungibili e del tutto secondari — quali quelli esattoriali — risultano

costantemente penalizzati e funzioni fondamentali e infungibili, quali quelle in esame, vengono singolarmente scriminate sulla base di mere presunzioni.

Per dimostrare l'elevata difficoltà di giungere a prova certa anche al cospetto di rilevanti periodiche contribuzioni finanziarie, basti pensare come spesso accada che l'imprenditore individuato venga autorizzato dal portavoce del capo ad accusare qualcuno — sia questi effettivamente colpevole o meno; spesso si tratta di persone decedute o reiette dal clan — o comunque agisca in modo da palesare un comportamento apparentemente cooperativo e sostenere il ruolo vittimistico.(...)

3. La presenza mafiosa nel ciclo economico della gestione dei rifiuti.

A differenza di altri traffici illeciti comunque governati dall'ente mafioso (si pensi, per es., ai traffici di stupefacenti e di armi), nelle attività economico-produttive del ciclo rifiuti le organizzazioni mafiose non sono « autosufficienti », avendo necessità di stringere accordi — in prevalenza di tipo corruttivo — con pubblici amministratori e negoziare con l'impresa non mafiosa, tra cui si pone primariamente il « cliente », interessato allo smaltimento sotto costo, ossia il produttore di rifiuti.

L'attore mafioso si pone dunque quale interlocutore negoziale del produttore di rifiuti — sia questi un ente privato, sia un ente pubblico — così manifestandosi in tutta la sua perniciosità il coinvolgimento nello specifico ramo d'azienda dell'holding mafiosa.

Si ricorda come l'assunzione di relazioni continuative tra il gruppo mafioso e terzi estranei, anche ipotizzando dei rapporti inizialmente limitati ad un piano squisitamente contrattuale, esponga l'extraneus all'opera di fagocitazione tipica dell'organizzazione mafiosa, difficilmente contenibile.

Dal favore reso unilateralmente al terzo, si passa agevolmente all'accordo collusivo e da qui finire al ricatto mafioso il passo è breve; al ricatto segue l'assorbimento.

Questo nei casi in cui il rapporto nasca su basi meramente economiche.

Tale limite — la necessaria interazione con il sistema economico/politico/amministrativo — costituisce anche il perno per l'espansione del potere del gruppo mafioso, a ciò correlandosi la vulnerazione all'ordine economico e democratico.

Alcuni recenti casi giudiziari che hanno visto la condanna di politici, mafiosi ed imprenditori, ha dimostrato come un clan mafioso avesse pesantemente inquinato l'amministrazione e la politica — non solo locale — sfruttando il potere derivatogli dal consuetudinario monopolio nell'affidamento del servizio di raccolta degli RSU.

Si coglieva infatti l'infiltrazione mafiosa di una società mista, pubblico/privata — società strategica in quanto affidataria privilegiata del servizio di raccolta dei rifiuti concesso da 18 comuni del casertano — ed era possibile svelare l'indissolubile connubio tra imprenditoria casertana, gruppi mafiosi radicati sul territorio, amministrazioni locali e politici di rilievo nazionale.

Veniva chiarita la genesi della società mista, costituita con capitale mafioso, sostenuta da un consulente appartenente al clan, rifornita di veicoli messi a disposizione dal gruppo, spalleggiata dall'ala militare nella prospettiva, regolarmente attuata, di divenire monopolista a livello regionale e supportata stabilmente da politici, alcuni dei quali con ruoli sostanzialmente direttivi.

Il tutto con previsione di un versamento della provvista di rientro per il clan, realizzata con traslazione dei costi sullo stato, attraverso la sistematica sovra-fatturazione.

Il raccordo tra gli interessi degli imprenditori privati, domini della società mista, e gli interessi degli amministratori e politici, si coglieva in occasione delle contese elettorali, quando numerose persone venivano assunte presso la società, su richiesta dei referenti politici, per ragioni di voto.

Altro pesante pericolo per la possibile estensione del potere dell'impresa mafiosa si lega al carattere tipicamente trans-regionale degli accordi negoziali tra produttori e smaltitori, realizzati tramite intermediari e *broker*. Ciò comporta la fisiologica diffusione dell'infiltrazione mafiosa, in tale settore, sul piano nazionale, aprendo nuovi mercati.

È dimostrato come ciò sia dovuto non solo per la radicata e storica presenza in alcune regioni centro settentrionali delle organizzazioni mafiose ma soprattutto alla naturale estensione del mercato sull'intero territorio nazionale. La logica dell'utile è quella che ha condotto le organizzazioni mafiose ad operare nel ciclo economico dei rifiuti, avendo percepito rapidamente — istruiti proprio dagli imprenditori del settore ad esse legati — ampi margini di guadagno.

E le organizzazioni criminali hanno sfruttato proprio in questo ambito le loro migliori armi: la capacità di controllare il territorio e l'abilità nel coniugare il tecnicismo negoziale alla metodologia mafiosa.

La conseguenza naturale è il monopolio. La disponibilità di interi territori da utilizzare quali discariche, nel totale disinteresse per la tutela delle matrici ambientali, costituiva e costituisce peraltro un valore aggiunto d'impresa, consentendo così di contenere significativamente i costi di smaltimento assunti dal produttore e sbaragliare slealmente la concorrenza, con grave turbamento del mercato e conseguenze estreme sull'ecosistema.

Se il quadro poc'anzi tracciato appare già estremamente preoccupante, sono ulteriori le conseguenze che preludono al baratro. È sotto gli occhi di tutti, infatti, la massima difficoltà — non solo in Campania — nel realizzare un condiviso ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti ed è nota la funzione di « mediazione sociale » offerta, grazie alla titolarità di un potere mafioso, dalle organizzazioni criminali. Da ciò segue naturalmente il potenziale sfruttamento, in prospettiva semplificatrice, del cartello mafioso ad opera del potere politico, in tal modo capace di risolvere lo specifico problema.

Non è chi non veda come in tal modo lo Stato giunga a legittimare l'identità parastatale dell'impresa mafiosa, con le inevitabili conseguenze sull'intero assetto democratico dello Stato ».

La relazione del dottor Milita risulta di particolare pregio in quanto frutto dell'esperienza diretta del magistrato in un settore così

complesso qual è quello della commistione tra politica, imprenditoria e camorra nel settore dei rifiuti.

3.3.5 *L'espansione del traffico illecito di rifiuti oltre i confini regionali*

Premessa

Il controllo sul territorio della camorra in uno con l'incapacità degli organi di governo ordinari ed emergenziali hanno sostanzialmente reso possibile un traffico sistematico e illecito di rifiuti nelle più svariate direttrici.

Le indagini che la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso di inchieste concernenti altre regioni italiane hanno fornito uno spaccato drammatico circa l'estensione territoriale su cui operano le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di rifiuti e circa la difficoltà degli organi inquirenti di ricondurre ad unità episodi che vengono all'attenzione degli investigatori in forma parcellizzata.

La "storia" delle indagini ha sfatato il primo luogo comune secondo il quale i rifiuti campani avrebbero inquinato territori diversi dalla regione Campania, in quanto si è dimostrato che vi è stato un flusso biunivoco di rifiuti dal sud al nord e dal nord al sud, con prevalente destinazione di rifiuti presso siti di smaltimento illecitamente individuati in zone scarsamente popolate o in zone interamente controllate dalla criminalità organizzata ovvero in zone che, per caratteristiche morfologiche, presentano cavità naturali che facilitano l'occultamento dei rifiuti.

A titolo esemplificativo si richiamano alcuni aspetti approfonditi nell'ambito dell'inchiesta territoriale sulla Puglia, con particolare riferimento alle cointeressenze alla criminalità di stampo mafioso campana e alla criminalità pugliese.

3.3.5.1 *Il traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia*

Il tema del traffico illecito di rifiuti nella direttrice Campania-Puglia è un tema di particolare attualità, trattandosi, da un lato, di un traffico di rifiuti che vede coinvolte due regioni che per anni sono state in una condizione di emergenza (situazione che peraltro, con riferimento alla Campania, non pare essere venuta sostanzialmente meno, nonostante la formale cessazione dello "stato di emergenza"), dall'altro, di un traffico che coinvolge una regione in cui diversi procedimenti giudiziari hanno dimostrato il profondo radicamento della criminalità organizzata di stampo camorristico in questo settore.

Il rischio concreto è, dunque, che la criminalità campana si espanda in modo incontrollabile su un territorio che si presta particolarmente (per le ragioni già esposte) alla nascita di discariche abusive e che, unitamente alla criminalità locale, trasformi il territorio pugliese nel luogo di destinazione di rifiuti di vario genere e di varia provenienza, così come in passato è accaduto in maniera massiccia sul territorio campano che ha rischiato di trasformarsi esso stesso in una gigantesca discarica.

Con riferimento al traffico di rifiuti dalla Campania alla Puglia è stata consegnata alla Commissione copia dell'avviso ex articolo 415-*bis* c.p.p. emesso nel procedimento recante n. 12844/06 R.G.N.R.

Nell'ambito della citata indagine è stato contestato agli indagati (Delle Foglie Silvestro, Cirone Sabina, Lopocarno Giovanni e Nuovo Gaetano) il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché i reati di cui agli articoli 256 commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 515 c.p. e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e 278 comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In sostanza, il Delle Foglie, in qualità di procuratore della società "Tersan Puglia & Sud Italia SpA" e di amministratore di fatto della stessa, in concorso con Nuovo Gaetano (quale chimico e consulente) e Cirone Sabina (amministratore di diritto della predetta società) avvalendosi delle strutture organizzative della predetta società nonché delle autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto di trattamento, riciclo e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi descritti nei codici CER, nonché della comunicazione di inizio attività (ex articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997) per effettuare le operazioni di recupero, effettuavano una sistematica ed illecita gestione di rifiuti, in particolare:

trattavano fanghi aventi provenienza e caratteristiche differenti da quelle contenute nell'autorizzazione;

trattavano sostanze per loro natura non comprese nella delibera di autorizzazione, introducendo anche rifiuti provenienti dalla Campania e non compostabili, inadatti all'origine a produrre compost e neppure trattati correttamente, nonché rifiuti del tutto incompatibili con la produzione di fertilizzanti ed ammendanti organici;

accumulavano presso la sede della società ingenti quantitativi di rifiuti non autorizzati al fine di illecitamente smaltirli, occultando l'ingresso degli stessi mediante la loro registrazione quali "mercatali" ovvero mediante l'attribuzione agli stessi di codici compatibili con la predetta autorizzazione;

introducevano rifiuti in quantitativo superiore a quello giornaliero indicato in autorizzazione;

non compostavano la sostanza in modo conforme a quanto indicato in autorizzazione;

non osservavano le ulteriori prescrizioni dirette ad evitare la diffusione di odori molesti;

esercitavano, di fatto, nell'ambito del predetto impianto, un'attività di smaltimento di rifiuti mai autorizzata, e segnatamente svolgeva l'attività di trattamento biologico che dava origine ad un composto da qualificarsi anch'esso come rifiuto, non realizzando né consentendo la realizzazione di alcuna forma di recupero dei rifiuti trattati;

omettevano di effettuare correttamente le analisi periodiche, alterandone la rappresentazione degli esiti nei casi in cui venivano effettuate.